



COMUNE DI MARMIROLO

Provincia di Mantova

POLIZIA LOCALE

Tel.0376/298514 – Fax.0376/294045 – e-mail: protocollo@comune.marmirolo.mn.it

AVVISO ALLA CITTADINANZA

In previsione di un'intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale si ricordano alcune disposizioni del Regolamento comunale di Polizia Urbana di particolare interesse per la tutela dell'ambiente e per la salvaguardia della convivenza civile.

Art. 16 : Rami e siepi

1. I rami e le siepi che sporgono su area pubblica da proprietà private devono essere potati, a cura dei proprietari o locatari, ogni qualvolta si crei una situazione di pericolo o intralcio o qualora ne sia riconosciuta la necessità da parte dell'Autorità comunale.
2. **Non si possono ammettere sporgenze di rami oltre il confine di proprietà al di sopra del marciapiede e sopra la sede stradale.**
3. I rami e comunque i residui delle potature, qualora ricadano dall'area privata sul suolo pubblico a seguito delle operazioni di potatura, devono essere rimossi e debitamente smaltiti a cura dei soggetti di cui al comma 1.
4. Le violazioni di cui ai commi precedenti comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00 e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi. (pagamento in misura ridotta €50,00)

Art. 17 : Pulizia fossati e lotti ineditati

1. 2.....

3 . **I proprietari, i titolari di diritti reali o personali di godimento, nonche' i conduttori a qualsiasi titolo, di aree non edificate e di qualsiasi altro appezzamento di terreno, purché non adibito ad uso agricolo e coltivato, qualunque sia l'uso presente e la destinazione futura, sono tenuti a conservare dette aree e terreni liberi da erbacce, rifiuti e materiali di scarto e a provvedere allo sfalcio della vegetazione con frequenza mensile e comunque, ogni qualvolta l'autorità comunale lo richieda.**

Le violazioni di cui al comma 3 comportano l'applicazione della sanzione amministrativa da €50,00 a €300,00, e l'obbligo della rimessa in pristino dei luoghi (pagamento in misura ridotta €100,00)

Art. 42 : Cani

1. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia sono tenuti a condurli con apposito guinzaglio; gli stessi devono usare, per i cani "morsicatori" già segnalati al Servizio Veterinario dell'ASL competente, idonea museruola.
2. Tutti i cani, nei luoghi pubblici dovranno essere condotti a guinzaglio.
3. I cani, se custoditi all'interno di proprietà private, devono essere posti in condizioni tali da non poter incutere timore o spavento ai passanti.
4. Ove siano custoditi cani è fatto obbligo, al proprietario o detentore, di segnalarne la presenza con cartelli ben visibili collocati al limite esterno della proprietà.
5. I proprietari o i detentori a qualsiasi titolo, di cani sono tenuti ad iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Servizio Veterinario dell'ASL.
6. **Chiunque conduca un animale sulle pubbliche aree, è tenuto a portare con sé idonea strumentazione (paletta, contropaletta e sacchetto), atta alla pulizia del suolo pubblico nel caso in cui l'animale lo insudici. In ogni caso deve avere cura che durante l'eventuale insudiciamento, questo non crei disagio o pericolo per la collettività;**
7. Nei parchi, giardini ed aree verdi comunali in cui non è ammesso l'accesso degli animali, come indicato da apposita segnaletica, è vietato l'accesso degli animali.
8. Le violazioni di cui sopra comportano una sanzione amministrativa da €25,00 a €150,00. (pagamento in misura ridotta €50,00)

Nella certezza che dal rispetto più puntuale e diffuso di queste semplici regole consegua un miglioramento della qualità della vita urbana, l'ufficio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

Marmirolo, 04.08.2010

Il Sindaco
(dr. Paolo Rasori)